

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi,

oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013

## Lite temeraria, il Fisco paga i danni

Quando la pretesa del fisco è temeraria, il contribuente potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. È infatti ammissibile, anche nel processo tributario, la possibilità di richiedere un indennizzo per danni in caso di responsabilità processuale aggravata dell'amministrazione finanziaria.

Se risulta che l'ufficio delle entrate o il concessionario della riscossione hanno agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave, il contribuente potrà dunque richiedere alla Commissione tributaria, oltre alla condanna degli stessi alle spese del giudizio, anche il risarcimento dei danni subiti per lite temeraria.

L'ammissibilità della condanna per lite temeraria nel giudizio tributario è stata di recente sancita dalle sezioni unite civili della Cassazione. Nella Sentenza n. 13899 depositata in cancelleria lo scorso 3 giugno, i giudici delle sezioni unite hanno precisato che la richiesta di risarcimento per lite temeraria può essere rivolta dal contribuente al giudice presso il quale è radicata la causa a condizione che tali pretese risarcitorie presentino «un diretto e immediato nesso causale con l'atto tributario impugnato e uno stretto collegamento con il rapporto tributario».

(Fonte: DottoriCommercialistiSalernoDue)

## Zona a burocrazia zero nel "Decreto del Fare"

Tornano sulla scena con il "Decreto Del Fare" le zone a burocrazia zero, che dovrebbero puntare a uno snellimento burocratico nello start up di un'impresa.

Ed infatti, l'articolo 37 del D.L. 69/2013 del Governo Letta ai fini di facilitare la vita burocratica delle imprese propone un rilancio delle forme di semplificazione già adottate di cui all'art. 37 bis del D.L. n. 179/2012 (Governo Monti).

Con l'art. 37 bis del D.L. n. 179/2012, già al comma 3 veniva evidenziato che: «Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero». Nell'ambito delle attività di sperimentazione - di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35- le zone a burocrazia zero sono una specie di zone franche del territorio nazionale le quali sono state espressamente sottratte (addirittura) a ogni «vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico» (così l'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012) e dove il rilascio delle autorizzazioni sono sostituite da una comunicazione che l'interessato deposita presso lo sportello unico delle attività produttive.

Con il "Decreto Del Fare", vieppiù, le forme di semplificazione consistono negli accordi sperimentali tra amministrazioni e associazioni di categoria, lanciati dal Governo Monti con l'articolo 12 del decreto legge n. 5 del

2012, convertito in legge n. 35 del 2012 (e poi ulteriormente disciplinate con successiva decretazione d'urgenza), ossia di convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti e le varie associazioni di categoria «per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva e adeguata informazione pubblica» (così la definizione dell'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012).

L'obiettivo rimane quello di semplificazione basato, sostanzialmente, su accordi che derogano alle vigenti norme di legge, al fine di snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti amministrativi; ciò, alla condizione che venga data adeguata pubblicità preventiva (informazione pubblica) a tali iniziative.

Le nuove disposizioni inserite dal decreto legge "del fare" mirano all'estensione a tutto il territorio nazionale di queste sperimentazioni, anche al fine di creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie amministrazioni coinvolte e di permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al ministero dello sviluppo economico.

Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei «principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale» (così il comma 5 dell'art. 37).

Avv. Maurizio Villani  
Avv. Iolanda Pansardi